



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Pisa

Commissione Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO
**Soluzioni operative per la gestione
degli adempimenti all'interno dello
studio professionale**

**Venerdì, 13 dicembre 2024
15:00 - 18:00**

PROGRAMMA

IL QUADRO NORMATIVO E LE CRITICITA' DI APPLICAZIONE

- Le novità intervenute nel corso del 2024;
- Destinatari, obblighi e Autorità coinvolte;
- Il ruolo degli Organismi di Autoregolamentazione;
- Il ruolo del professionista nella fase preventiva.

LE REGOLE TECNICHE E LE LINEE GUIDA DEL CNDCEC

- L'adeguata verifica della clientela;
- La conservazione dei dati e delle informazioni
- L'autovalutazione del rischio.

LA COMPLIANCE DI STUDIO

- Le deleghe e l'organizzazione interna;
- L'obbligo di formazione del personale;
- L'importanza delle procedure interne.

I NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

- L'obbligo di Segnalazione di Operazioni Sospette;
- I nuovi indicatori di anomalia;
- Casistiche

An abstract graphic on the left side of the slide. It consists of a series of grey, 3D rectangular blocks of varying sizes, some of which are falling or floating in the air. The blocks are arranged in a way that suggests a perspective of depth. Some blocks have small colored squares (blue, red, yellow) on their faces. The background is white with a subtle pattern of small black dots.

Il quadro normativo e le criticità di applicazione

LE NOVITA' INTERVENUTE NEL CORSO DEL 2024

Le principali attività intervenute nel corso del 2024 in materia antiriciclaggio hanno riguardato i seguenti aspetti:

- IL NUOVO «AML PACKAGE»;
- REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI;
- NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA DI BANCA D'ITALIA E DISAMINA DEL CNDCEC.



LE NOVITA' INTERVENUTE NEL CORSO DEL 2024

**Direttiva
1991/308/CEE**

**Direttiva
2001/97/CE**

**Direttiva
2005/60/CE**

**Direttiva (UE)
2015/849**

**Direttiva (UE)
2018/843**

Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo hanno costituito da sempre fonte di grande preoccupazione per l'Unione Europea che nel corso degli anni è intervenuta con una serie di provvedimenti diretti a prevenire e combattere tali fenomeni, creando un complesso panorama normativo.

LE NOVITA' INTERVENUTE NEL CORSO DEL 2024

La Commissione europea ha presentato un nuovo pacchetto di proposte legislative volte a rafforzare ulteriormente le norme dell'UE in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e a migliorarne l'applicazione.

Il 19 giugno 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea l'Anti- Money Laundering Package, un pacchetto di leggi approvato in via definitiva dal Parlamento Europeo il 24 aprile scorso.

La sua entrata in vigore avverrà gradualmente tra il 2025 e il 2029.

Tale pacchetto si compone di 3 elementi:

1. Regolamento ANTIRICICLAGGIO (c.d. «Single Rulebook»);
2. VI Direttiva ANTIRICICLAGGIO;
3. Regolamento AMLA.

LE NOVITA' INTERVENUTE NEL CORSO DEL 2024

Regolamento
ANTIRICICLAGGIO

IV Direttiva
ANTIRICICLAGGIO

Regolamento
AMLA

Il Regolamento ANTIRICICLAGGIO ([Regolamento UE 2024/1624](#)) nasce con l'obiettivo di istituire un unico corpus di leggi. Tale Regolamento si applicherà a decorrere dal 10 luglio 2027 e contiene norme immediatamente applicabili in tema di due diligence sulla clientela, trasparenza dei titolari effettivi, piattaforme di crowdfunding e utilizzo di crypto assets.

Più nel dettaglio, il Single Rulebook:

- amplia i soggetti obbligati includendo gli agenti calcistici e le società calcistiche professionistiche, le piattaforme di crowdfunding e i fornitori di servizi per le crypto-attività;
- stabilisce in € 10.000 il limite massimo per gli scambi in denaro contante;
- prevede misure di due diligence rafforzata per le operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio;
- ridefinisce le misure per assicurare l'efficacia delle sanzioni finanziarie ed evitarne l'elusione.

LE NOVITA' INTERVENUTE NEL CORSO DEL 2024

Regolamento
ANTIRICICLAGGIO

IV Direttiva
ANTIRICICLAGGIO

Regolamento
AMLA

La VI DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO ([Direttiva UE 2024/1640](#)) , cui gli Stati Membri dovranno conformarsi entro il 10 luglio 2027, regola i meccanismi che gli Stati Membri dovranno implementare al fine di prevenire che il sistema finanziario venga impiegato a scopo di riciclaggio/finanziamento del terrorismo.

Nello specifico, include:

- disposizioni sulle modalità di tenuta dei registri dei titolari effettivi e sulla vigilanza e sull'accesso delle autorità competenti ad essi;
- rafforza i poteri delle Financial Intelligence Units relativamente a:
 - rilevamento di fenomeni di riciclaggio di denaro/FDT;
 - accesso alle informazioni finanziarie, amministrative e investigative;
 - cooperazione delle Unità di Informazione Finanziaria nazionali;
 - sospensione o negazione dell'autorizzazione alle operazioni sospette.
- prevede una maggiore cooperazione tra i vari enti preposti alla lotta al riciclaggio

LE NOVITA' INTERVENUTE NEL CORSO DEL 2024

Regolamento
ANTIRICICLAGGIO

IV Direttiva
ANTIRICICLAGGIO

Regolamento
AML

Il REGOLAMENTO AMLA ([Regolamento UE 2024/1620](#)) è la normativa che istituisce l'AMLA, una nuova autorità europea che avrà sede a Francoforte e a cui spetterà il compito di vigilare sul rispetto della compliance in materia AML/CFT.

A partire dal 1° luglio 2025 l'AMLA supervisionerà direttamente le entità finanziarie a più alto rischio, sarà incaricata di risolvere le eventuali controversie sorte tra più autorità di vigilanza e dovrà verificare l'effettiva attuazione di sanzioni finanziarie mirate.

Più nello specifico assolverà a due funzioni principali:

- 1) [supervisione dei soggetti obbligati](#);
- 2) [supporto e coordinamento delle Financial Intelligence Units nazionali](#).

LE NOVITA' INTERVENUTE NEL CORSO DEL 2024



Si aggiunge un ulteriore tassello alla tormentata vicenda legata all'operatività del Registro dei Titolari effettivi in Italia, rimasta l'ultimo Paese dei 27 ad adottarlo.

Dopo gli sviluppi delle ultime settimane arriva, infatti, una nuova battuta d'arresto da parte della Corte di giustizia Ue che, con comunicazione del 6 dicembre, ha notificato alle numerose parti coinvolte il “rigetto dell'istanza di trattazione accelerata nelle Cause pregiudiziali riunite C-684/24 e C-685/24”.

LE NOVITA' INTERVENUTE NEL CORSO DEL 2024

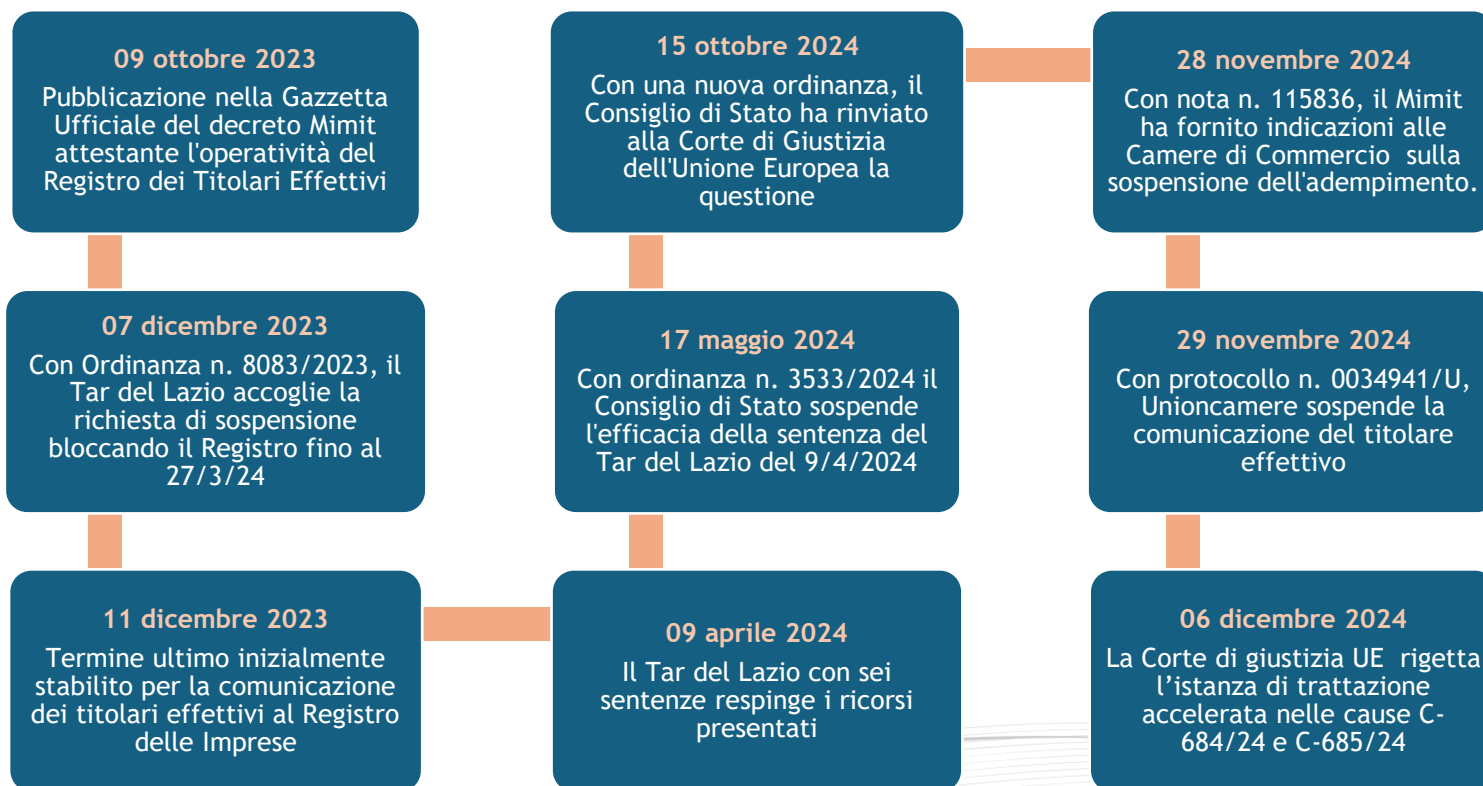
Un aspetto centrale in questo scenario è senza dubbio la preoccupazione riguardo ai rischi non proporzionati di violazione privacy, che potrebbero coinvolgere milioni di persone. Questi rischi sono stati al centro dei numerosi ricorsi pervenuti al Consiglio di Stato, il quale, in data 15 ottobre, ha deciso di rimandare la questione alla Corte di giustizia dell'Unione Europea.

La questione appare piuttosto delicata se si pensa che il Registro in questione è consultabile, di fatto, da chiunque possieda un generico “legittimo interesse”; il Consiglio di Stato, nell’atto di trasmissione della questione alla Corte di giustizia UE, solleva un potenziale conflitto con la Carta dei diritti fondamentali. La mancanza di una definizione chiara di “legittimo interesse” potrebbe infatti portare a un'eccessiva discrezionalità da parte degli Stati membri, che avrebbero ampio margine nell'individuare i confini di questo concetto. Ciò potrebbe comportare una gestione troppo ampia e potenzialmente invasiva, ledendo diritti fondamentali della persona, come il rispetto della vita privata e familiare e la **protezione dei dati personali**.



LE NOVITA' INTERVENUTE NEL CORSO DEL 2024

Nell'attesa di vedere come evolverà la situazione nei prossimi mesi, o forse nei prossimi anni, è utile ripercorrere il burrascoso iter seguito dal Registro italiano dei Titolari Effettivi:



DESTINATARI, OBBLIGHI E AUTORITA' COINVOLTE



DESTINATARI, OBBLIGHI E AUTORITA' COINVOLTE



DESTINATARI, OBBLIGHI E AUTORITA' COINVOLTE

PROVVISTA IN QUALUNQUE
MODO REALIZZATA
(lecita o illecita)



FINANZIAMENTO ATTIVITA'
DI TIPO TERRORISTICO



DESTINATARI, OBBLIGHI E AUTORITA' COINVOLTE



DESTINATARI, OBBLIGHI E AUTORITA' COINVOLTE

L'attuale sistema di contrasto al fenomeno del riciclaggio è articolato come segue:



**SISTEMA
PREVENTIVO**

**SISTEMA
REPRESSIVO**

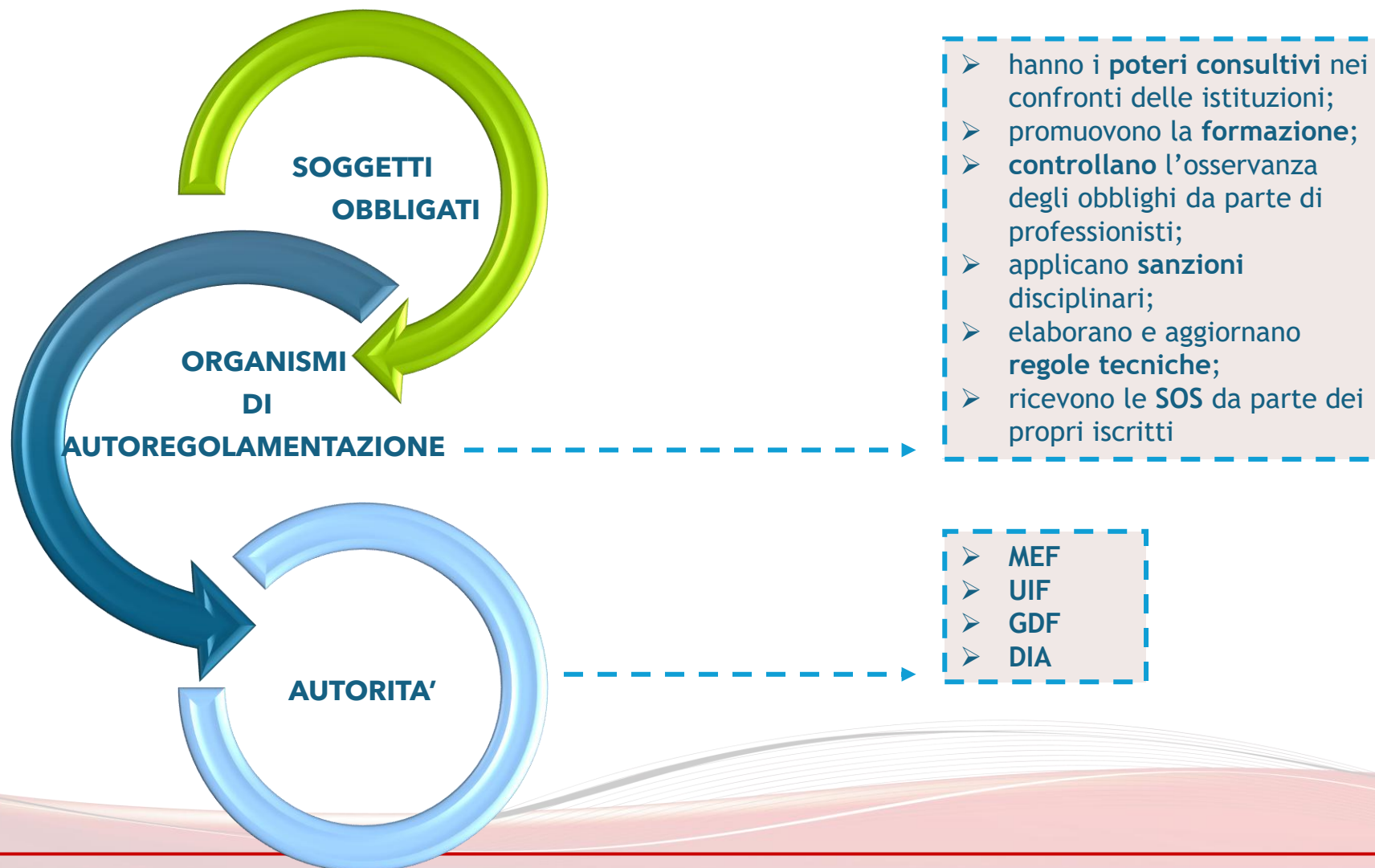
Ai consueti strumenti **repressivi**, comuni all'azione di contrasto di ogni attività criminosa, si è affiancato un sistema di strumenti a carattere **preventivo**.

Il Legislatore all'art.2, comma 3, del D.Lgs. n.231/2007 e ss.mm.ii. afferma:

«L'azione di prevenzione è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio, di quelli ad esso presupposti e dei reati di finanziamento del terrorismo»



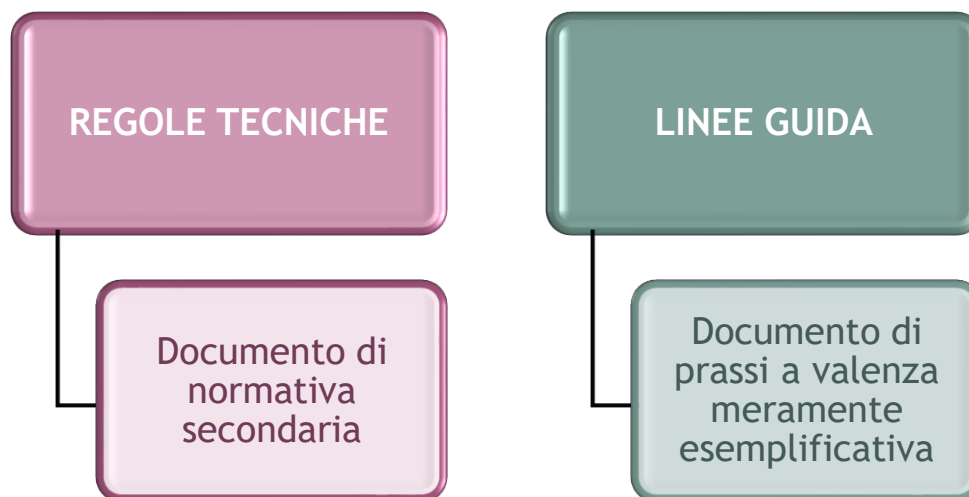
IL RUOLO DEGLI ORGANISMI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE



IL RUOLO DEGLI ORGANISMI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

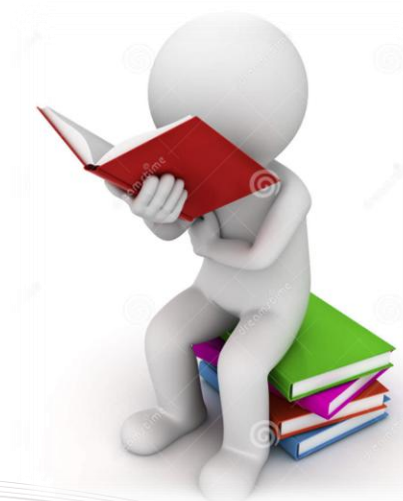


IL RUOLO DEGLI ORGANISMI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE



Le Regole Tecniche del CNDCEC sono 3:

- ☐ **Regola Tecnica n.1: AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO**
- ☐ **Regola Tecnica n.2: ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**
- ☐ **Regola Tecnica n.3: CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI**



IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA NELLA FASE PREVENTIVA

Per la realizzazione delle condotte in esame è essenziale il coinvolgimento di **operatori economici, intermediari finanziari, figure professionali** inserite all'interno di contesti di economia lecita.

Trattandosi di un fenomeno che interessa prevalentemente il sistema economico e finanziario, i soggetti che vi operano rischiano di essere inconsapevolmente coinvolti in condotte illecite.



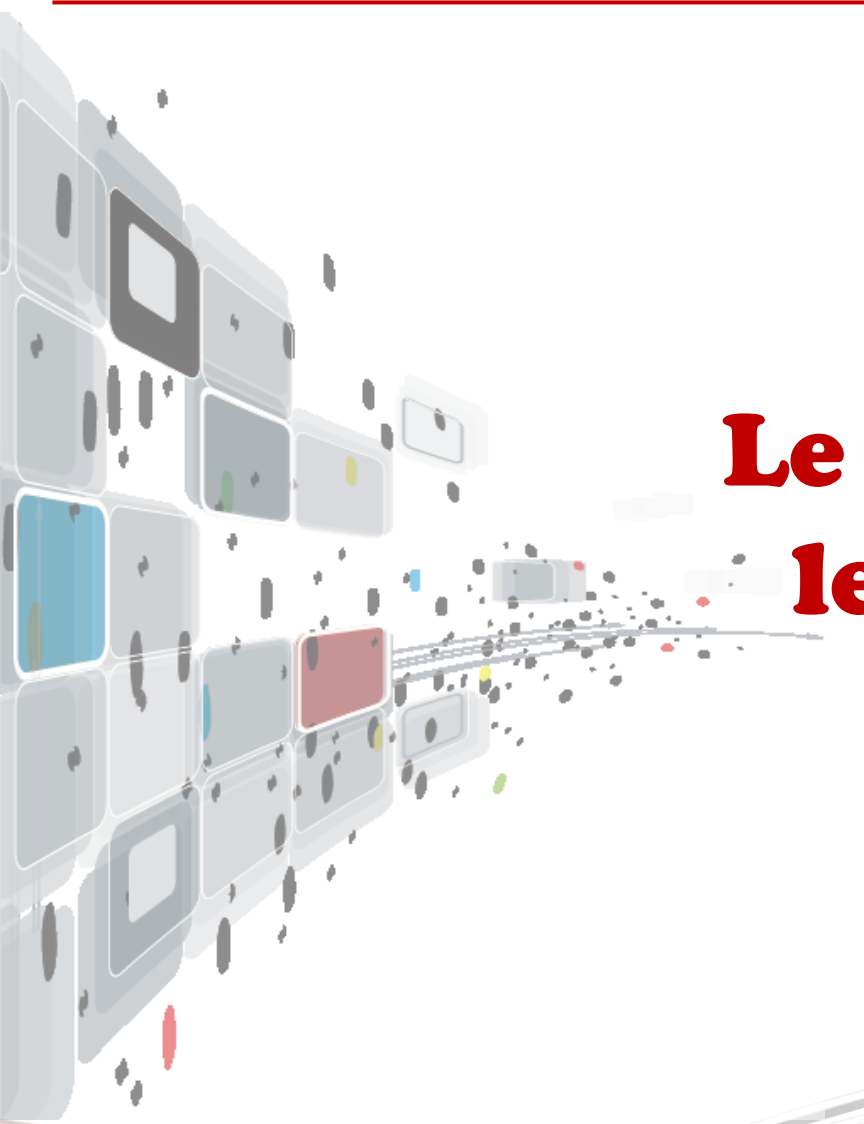
IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA NELLA FASE PREVENTIVA

I professionisti, chiamati quindi ad assumere un «**ruolo sociale**» attraverso il D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii. devono infatti:

INDIVIDUARE LE FATTISPECIE DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO DI CUI VENGONO A CONOSCENZA NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI

EFFETTUARE UN'ATTIVITA' CONOSCITIVA DEL CLIENTE E DELLA PRESTAZIONE TRAMITE L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

ATTIVARE LE INDAGINI NECESSARIE DA PARTE DELLE AUTORITA' COMPETENTI TRAMITE LA «SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA»

An abstract graphic on the left side of the slide. It shows a series of grey, 3D rectangular blocks of various sizes falling from the top left towards the center. Some blocks are slightly offset, creating a sense of motion. A few blocks have small colored squares (blue, red, yellow) on their faces. The background is white with a subtle pattern of small black dots.

Le Regole Tecniche e le Linee Guida del CNDCEC

I CAPISALDI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO



I CAPISALDI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

*(Risk based
approach)*

La minaccia del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo **muta costantemente** in ragione della continua evoluzione normativa, della tecnologia e dei mezzi a disposizione della criminalità organizzata.

Ciò rende fondamentale il ricorso all'**approccio basato sul rischio**, che consiste in un'approfondita analisi dei rischi per rendere maggiormente efficace l'assolvimento degli obblighi in materia.



I CAPISALDI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo **non è sempre lo stesso** in ogni caso; alcune situazioni comportano un maggior rischio ed altre un rischio più affievolito.

Fermo restando che è indispensabile stabilire l'identità ed il profilo economico di tutti i clienti, esistono casi nei quali sono necessarie procedure d'identificazione e di verifica **maggiormente rigorose**.

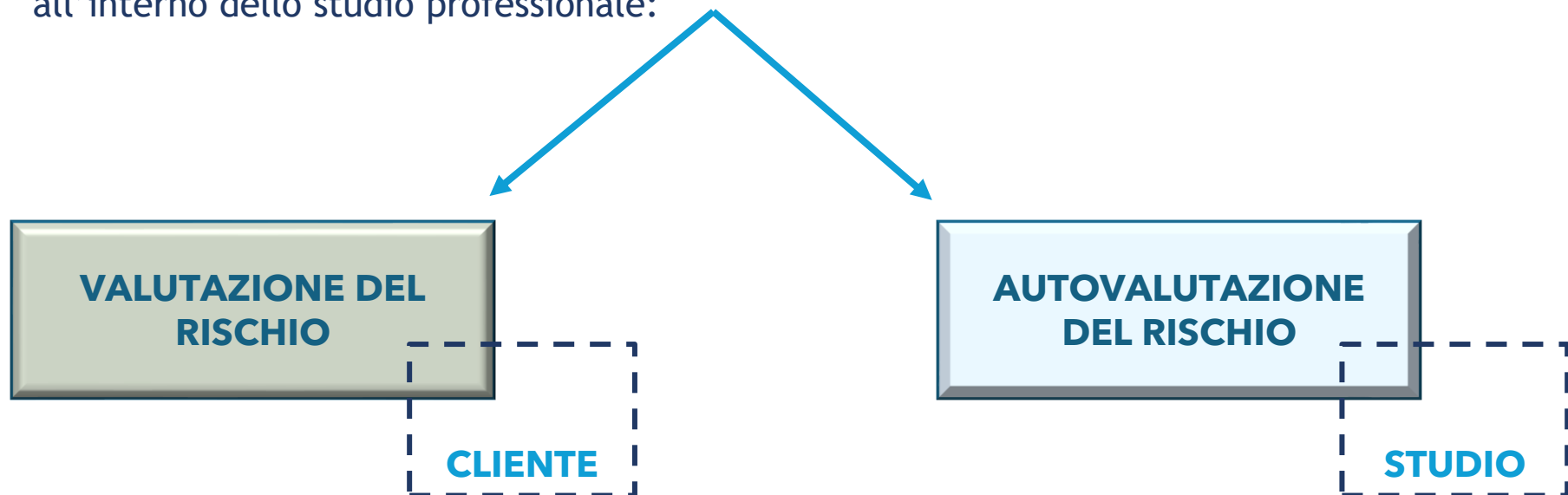
FLESSIBILITA'

I soggetti destinatari della normativa applicano tutti gli obblighi di adeguata verifica della clientela ma possono **calibrare tali obblighi in funzione del rischio** associato al tipo di cliente e prestazione di cui trattasi.

Bisogna essere in grado di dimostrare che la portata delle misure adottate è **adeguata** all'entità del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo effettivamente rilevato.

LE REGOLE TECNICHE E LE LINEE GUIDA DEL CNDCEC

Il «*Risk based approach*» guida due adempimenti fondamentali da porre in essere all'interno dello studio professionale:



LE REGOLE TECNICHE E LE LINEE GUIDA DEL CNDCEC

Con l'introduzione delle Regole Tecniche del CNDCEC, cambia la **metrica** adottata per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La scala di intensità da utilizzare è ora basata su 4 valori:

Rilevanza	Valori dell'indicatore di intensità
Non significativa	1
Poco significativa	2
Abbastanza significativa	3
Molto significativa	4



L'AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO (Regola Tecnica n.1)

I professionisti effettuano la valutazione del rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo connesso alla propria attività professionale e adottano presidi e procedure adeguati alla propria natura e alla propria dimensione per mitigare i rischi rilevati.



L'AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO (Regola Tecnica n.1)

L'autovalutazione del rischio può essere svolta con una cadenza triennale, salva la facoltà di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi o quando lo si ritiene opportuno

L'assenza del documento di autovalutazione del rischio non è sanzionabile in via diretta; la sua redazione rileva positivamente ai fini della determinazione quantitativa della sanzione

L'autovalutazione del rischio è un adempimento proprio del soggetto obbligato e non è delegabile

L'AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO (Regola Tecnica n.1)

Valutazione del RISCHIO INERENTE

- **Tipologia di clientela;**
- **Area geografica di operatività;**
- **Canali distributivi** (riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento,...ecc.);
- **Servizi offerti**

Valutazione del grado di VULNERABILITA'

- **Formazione;**
- Organizzazione degli **adempimenti di adeguata verifica della clientela;**
- Organizzazione degli **adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni;**
- Organizzazione in materia di **segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante.**

L'AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO (Regola Tecnica n.1)

Determinazione del rischio inerente:		
	Fattore di rischio	Indice di rischio
	Tipologia di clientela	2
	Area geografica di operatività	3
	Canali distributivi	1
	Servizi professionali offerti	4
	livello rischio inerente	2,50
	Coefficiente di ponderazione	40%
	A - Rischio inerente	1,00
Determinazione del livello di vulnerabilità:		
	Fattore di vulnerabilità	Indice di rischio
	Formazione	2
	Adeguate verifica	2
	Conservazione	3
	Sos e contante	2
	livello vulnerabilità	2,25
	Coefficiente di ponderazione	60%
	B - Livello vulnerabilità	1,35
Determinazione del rischio residuo:		
SOMMA A + B		
	Rischio inerente ponderato Tabella A	1,00
	Livello di vulnerabilità ponderato Tabella B	1,35
	Rischio residuo	2,35



L'AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO (Regola Tecnica n.1)

La determinazione del «RISCHIO RESIDUO» avviene mediante l'utilizzo di una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli della vulnerabilità, basata su una ponderazione 40% / 60%.

Si parte dal presupposto che la componente di vulnerabilità abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio residuo.

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione =40%)	Molto Significativo	2,2	2,8	3,4	4
	abbastanza significativo	1,8	2,4	3	3,6
	poco significativo	1,4	2	2,6	3,2
	non significativo	1	1,6	2,2	2,8
		non significativa	poco significativa	abbastanza significativa	Molto Significativa
		VULNERABILITA' (coefficiente di ponderazione=60%)			

Valori ponderati	Rischio residuo
Punteggio 1-1.5	Non significativo
Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6-3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo

L'AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO (Regola Tecnica n.1)

PIANO DI AZIONE



Nel caso in cui si rendano necessarie **azioni di miglioramento e adeguamento** delle misure organizzative, potrà essere previsto un piano di azione per la mitigazione del rischio che contenga:

- Il tipo di azione prescelta per ciascun elemento di rischio;
- La descrizione specifica delle azioni mitigatrici;
- Il nome del soggetto responsabile dell'attuazione dell'azione mitigatrice;
- Il termine entro il quale l'azione mitigatrice deve essere posta in essere

**Art.16 del D.Lgs.231/2007
e ss.mm.ii**
**«Procedure di mitigazione
del rischio»**



I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo individuati



L'AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO (Regola Tecnica n.1)

Le aree principali d'intervento sono pertanto:



L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Regola Tecnica n.2)

La valutazione del «rischio effettivo» ha come obiettivo principale quello di determinare la tipologia di adeguata verifica da adottare:

- SEMPLIFICATA
- ORDINARIA
- RAFFORZATA

Il processo seguito nella determinazione del rischio si articola nelle seguenti fasi:



L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Regola Tecnica n.2)

Il CNDCEC ha provveduto ad effettuare l'analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo delle **attività professionali**; all'esito della mappatura e classificazione delle prestazioni professionali sono state individuate:



Prestazioni professionali con
rischio inerente
NON SIGNIFICATIVO

Prestazioni professionali con
rischio inerente
**POCO, ABBASTANZA e
MOLTO SIGNIFICATIVO**

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Regola Tecnica n.2)

Tabella 1: prestazioni a rischio inerente non significativo

Prestazioni professionali		Regola di condotta ai fini dell'adeguata verifica
1	Collegio sindacale	Acquisire e conservare copia del verbale di nomina.
2	Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali	Acquisizione della copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.
3	Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l'applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a Ministeri e Agenzie fiscali	
4	Risposte a quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (anagrafici e di valore). Pareri pro-veritate.	
5	Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali (art. 182 l.f.), giudiziarie e amministrative.	Il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria.
6	Liquidatore di società nominato dal tribunale (ex artt. 2487 e 2487-bis c.c.)	
7	Attività degli amministratori giudiziari ex art. 2 d.lgs. 4 febbraio 2010, n. 14	
8	Commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie	
9	Incarico di ausiliario del giudice incaricato di perizie e consulenze tecniche su incarico dell'autorità giudiziale in ambito civile (artt. 61-64 c.p.c.) e penale (art. 225 c.p.p.)	
10	Amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.)	
11	Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, co. 3, lett. e), l. 14.05.2005, n. 80	
12	Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende (art. 560, art. 676 c.p.c.)	
13	Redazione di stime, giurate e non, su incarico dell'autorità giudiziale (art. 193 c.p.c.)	
14	Componente Organismo di Composizione della Crisi ex legge n. 3/2012	

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Regola Tecnica n.2)

Tabella 1: prestazioni a rischio inerente non significativo

Prestazioni professionali		Regola di condotta ai fini dell'adeguata verifica
15	Docenze a corsi, convegni, master e simili anche mediante formazione a distanza	Il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale.
16	Direzione, coordinamento e/o consulenza scientifica per l'organizzazione di attività di formazione in aula o a distanza	
17	Partecipazione a comitati di redazione e/o comitati scientifici di riviste, periodici, libri e giornali sia cartacei che sul web	
18	Redazione e aggiornamento di libri o di articoli e saggi su giornali, riviste, libri e banche dati	
19	Direzione e/o coordinamento editoriale di riviste, periodici, libri, giornali cartacei e on-line, banche dati	
20	Gestione di rubriche tematiche e/o di risposta a quesiti e/o chat su riviste, periodici, libri, giornali, banche dati, portali, ecc.	
21	Pareri giuridici pro-veritate redatti sia oralmente che per iscritto, anche se per il tramite di terze società o enti di servizio che curano la gestione verso l'utente finale	Il professionista acquisisce una copia della delibera di nomina, da conservare nel fascicolo.
22	Componente di organismo di vigilanza ex d.lgs.231/2001	
23	Invio telematico di Bilanci (elenco soci, verbali di approvazione di bilanci, relazione dei sindaci e dei revisori) e pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad esempio le "comunicazioni uniche d'impresa" e gli invii assimilati)	Esonero previsto dall'art. 17, co. 7 per le dichiarazioni fiscali
24	Predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (SIAE, Ministero sviluppo economico, CCIAA ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, software)	Acquisizione della copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Regola Tecnica n.2)



All'interno delle Regole Tecniche, il CNDCEC ha attribuito un livello di rischio «inerente» per ciascuna prestazione professionale:

Tabella 2: prestazioni a rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo o molto significativo

	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RISCHIO INERENTE
1	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	poco significativo
2	Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
3	Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria	poco significativo
4	Assistenza per richiesta finanziamenti	abbastanza significativo
5	Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica	abbastanza significativo
6	Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	abbastanza significativo
7	Consulenza aziendale	abbastanza significativo
8	Consulenza contrattuale	poco significativo
9	Consulenza economico-finanziaria	abbastanza significativo
10	Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
11	Custodia e conservazione di beni e aziende	poco significativo
12	Consulenza in operazioni di finanza straordinaria	molto significativo
13	Tenuta della contabilità	abbastanza significativo
14	Consulenza in materia di redazione del bilancio	abbastanza significativo
15	Revisione legale dei conti	abbastanza significativo
16	Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti	poco significativo

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Regola Tecnica n.2)



Il professionista valuta il rischio «specifico» con riferimento al cliente e alla prestazione professionale concretamente resa attribuendo un punteggio da 1 a 4 ai seguenti aspetti:

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Natura giuridica	
Prevalente attività svolta	
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	
Area geografica di residenza del cliente	

B. Aspetti connessi alla prestazione professionale	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Tipologia	
Modalità di svolgimento	
Ammontare dell'operazione	
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale	
Ragionevolezza	
Area geografica di destinazione	

IL LIVELLO DI RISCHIO SPECIFICO SI OTTIENE CALCOLANDO LA **MEDIA ARITMETICA SEMPLICE** DEI PUNTEGGI ASSEGNATI NELLA TABELLA «A» E NELLA TABELLA B»



L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Regola Tecnica n.2)



Dalla interrelazione tra il livello di rischio inerente e quello di rischio specifico si ottiene il livello di rischio effettivo:

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo 4	1,90	2,60	3,30	4
	abbastanza significativo 3	1,60	2,30	3	3,70
	poco significativo 2	1,30	2	2,70	3,40
	non significativo 1	1	1,70	2,40	3,10
		1 non significativo	2 poco significativo	3 abbastanza significativo	4 molto significativo
		RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%)			

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Regola Tecnica n.2)



Sulla base del livello di rischio effettivo determinato, il professionista dovrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica secondo la seguente scala graduata:

Grado di rischio	Misure di adeguata verifica
non significativo	regole di condotta della tabella 1
poco significativo	Semplificate
abbastanza significativo	Ordinarie
molto significativo	Rafforzate

Nell'ambito delle determinazioni del rischio effettivo e della tipologia di adeguata verifica da effettuare si stabilirà anche la **periodicità del controllo costante**

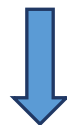
Grado di rischio effettivo	Misure di adeguata verifica	Periodicità controllo costante
non significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi ⁴⁰
poco significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi
abbastanza significativo	Ordinarie	almeno ogni 24 mesi
molto significativo	Rafforzate	almeno ogni 6/12 mesi

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Regola Tecnica n.2)



LA CONSERVAZIONE (Regola Tecnica n.3)

La conservazione può essere sia **CARTACEA** che **INFORMATICA** o può avvenire in modalità **MISTA**



CONDIZIONE: i sistemi adottati devono garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali

Qualunque sia il sistema di conservazione prescelto occorrerà individuare in maniera esplicita i soggetti legittimati ad **alimentare** il sistema di conservazione e quelli che possono **accedere** ai dati e alle informazioni in esso conservati.



LA CONSERVAZIONE (Regola Tecnica n.3)

La conservazione ha ad oggetto la copia della documentazione acquisita in occasione dell'adeguata verifica e deve consentire di ricostruire:

- La data del conferimento dell'incarico
- I dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione
- La data, l'importo e la causale dell'operazione;
- I mezzi di pagamento utilizzati

Nel caso di
prestazioni
professionali

Nel caso di
operazioni

LA CONSERVAZIONE (Regola Tecnica n.3)

LA CONSERVAZIONE CARTACEA

Il sistema adottato deve soddisfare gli obiettivi previsti dalla legge, impedendo la perdita o la distribuzione dei documenti e mantenendo nel tempo le loro caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità

Al fine di soddisfare il requisito della storicità, tutti i documenti conservati in modalità cartacea devono essere datati e sottoscritti dal professionista o da un suo delegato

Anche nell'ipotesi di conservazione in modalità cartacea, il fascicolo del cliente può rimandare ad alcuni documenti conservati in formato elettronico non modificabile all'interno del sistema informatico dello studio professionale

LA CONSERVAZIONE (Regola Tecnica n.3)

LA CONSERVAZIONE INFORMATICA

Il sistema di conservazione informatico deve garantire l'accesso all'oggetto conservato, per il periodo prescritto dalla norma, indipendentemente dall'evolversi del contesto tecnologico

I documenti informatici, i dati e le informazioni possono essere conservati in cartelle intestate a ciascun cliente

Anche in caso di conservazione informatica, il sistema adottato può rimandare ad alcuni documenti conservati in formato cartaceo all'interno dello studio professionale

LA CONSERVAZIONE (Regola Tecnica n.3)



Indicazione Sul Contenuto Del Fascicolo Del Cliente

Documentazione da valutare di conservare in base alla classe di rischio del cliente	
1	Fotocopia documento di identità o di altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità
2	Visura del Registro Imprese (certificato equivalente per società di diritto estero, oppure atto costitutivo certificazione di attribuzione del codice fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate)
3	Codice fiscale e (eventuale) Partita IVA
4	Incarico professionale (qualora le informazioni utili non siano già ricomprese nella dichiarazione del cliente ovvero nella scheda di adeguata verifica)
5	Scheda di adeguata verifica
6	Dichiarazione resa dal cliente
7	Scheda di valutazione del rischio
8	Attestazione per l'esecuzione dell'obbligo di adeguata verifica da parte di terzi
9	Documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità (o la necessità) di applicare obblighi semplificati (o rafforzati) di adeguata verifica
10	Documenti per il controllo costante ed eventuale nuova scheda del rischio riciclaggio
11	Documentazione o attestazioni comprovanti la consistenza patrimoniale e/o la capacità di credito del cliente (p.e. ultima dichiarazione dei redditi, ultimo bilancio approvato, lettera di referenze di un Istituto di Credito, lettera di presentazione di un soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio, ecc.) nei casi previsti
12	Visura camerale nominativa completa per codice fiscale per la verifica delle cariche sociali (amministratore e socio), del bollettino dei protesti e dell'assoggettamento a procedure concorsuali del legale rappresentante e degli eventuali titolari effettivi

LA CONSERVAZIONE (Regola Tecnica n.3)



Indicazione Sul Contenuto Del Fascicolo Del Cliente

Documentazione da valutare di conservare in base alla classe di rischio del cliente	
13	Documentazione che comprovi l'esame della posizione giuridica del cliente o l'espletamento di compiti di difesa o rappresentanza davanti a un'Autorità giudiziaria, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare il procedimento e copia dell'eventuale incarico professionale conferito
14	Stampa dell'esito della ricerca del nominativo del soggetto nelle liste antiterrorismo
15	Altri documenti, estratti da pubblici registri o annotazioni che il professionista ritenga opportuno conservare
16	Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atti notori o certificato del Tribunale in merito ad eventuali condanne e procedimenti penali in corso
17	Documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale

La Compliance di studio

L'ORGANIZZAZIONE INTERNA

Gli adempimenti antiriciclaggio dovranno essere organizzati tenendo conto della struttura e delle caratteristiche dello studio professionale.

A tal fine è importante definire **RUOLI, COMPITI e RESPONSABILITA'**

COME?

ORGANIGRAMMA INTERNO

DELEGHE SCRITTE AI DIPENDENTI

PIANO DI FORMAZIONE

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

L'ORGANIZZAZIONE INTERNA

Gli studi dovranno adottare idonei
sistemi e procedure interne



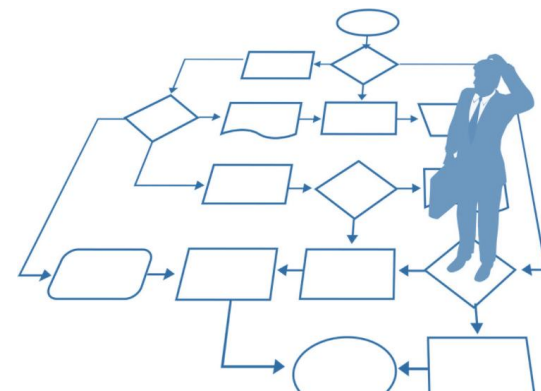
**INTRODURRE ALL'INTERNO DELLO
STUDIO UN MANUALE DI GESTIONE
DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO**



L'ORGANIZZAZIONE INTERNA

Le procedure interne dovranno:

- ✓ Spiegare l'organizzazione interna dello studio ai fini antiriciclaggio
- ✓ Come viene eseguita l'adeguata verifica della clientela;
- ✓ Come viene valutato e gestito il rischio riciclaggio;
- ✓ Come vengono conservati i dati e i documenti;
- ✓ Come vengono segnalate le Operazioni Sospette;
- ✓ Come vengono comunicate le violazioni relative all'uso del contante;
- ✓ Quale sistema di controllo interno è stato adottato;
- ✓ Come viene gestita la formazione dei professionisti e del personale



L'ORGANIZZAZIONE INTERNA

OBIETTIVI



UNIFORMARE I COMPORTAMENTI INTERNI



GARANTIRE L'EFFICIENZA DEI PROCESSI E LA PRODUTTIVITA'
DELLO STUDIO



SUPPORTARE IL PROFESSIONISTA NELL'INDIVIDUAZIONE DI
SITUAZIONI ANOMALE MERITEVOLI DI
APPROFONDIMENTO/SEGNALAZIONE



RIDURRE IL RISCHIO SANZIONATORIO ALL'INTERNO DELLO
STUDIO



I nuovi Indicatori di Anomalia per l'individuazione delle operazioni sospette

L'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO NELLA PRATICA

L'**APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO** è quindi alla base delle decisioni prese ai fini di una **Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS)**.



L'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO NELLA PRATICA

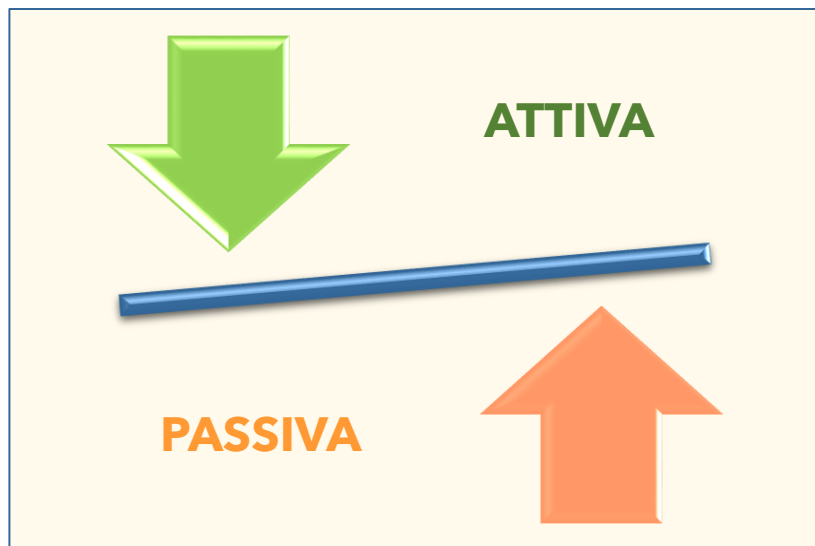
Riassumendo....vediamo come l'approccio basato sul rischio **guida** le scelte dei soggetti obbligati....

	ADEGUATA VERIFICA	SOS	AUTOVALUTAZIONE
	RISCHIO CLIENTE	SOSPETTO CLIENTE	RISCHIO STUDIO
CONDOTTA DEL PROFESSIONISTA	Il professionista, in virtù delle informazioni che possiede, verifica la sussistenza del rischio che una determinata circostanza possa tradursi in una condotta di riciclaggio o finanziamento del terrorismo	Il professionista conosce, sospetta o ha motivi per sospettare che la condotta di riciclaggio o finanziamento del terrorismo sia in corso, compiuta o tentata	Il professionista, sulla base dei presidi e procedure adottati in funzione della propria natura e dimensione, valuta il rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo connesso alla propria attività professionale
SCELTA DEL PROFESSIONISTA	SCEGLIE la tipologia di adeguata verifica più consona alla fattispecie	SCEGLIE se la fattispecie sia meritevole di una segnalazione alle Autorità competenti	SCEGLIE le misure organizzative interne più consone per la gestione e mitigazione del rischio rilevato

LA COLLABORAZIONE «ATTIVA»

La normativa antiriciclaggio impone obblighi di collaborazione per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio.

La **COLLABORAZIONE** può essere di due tipi:



La collaborazione passiva è finalizzata a garantire la **conoscenza approfondita** della clientela e a prescrivere la conservazione dei documenti relativi alle operazioni effettuate.

La collaborazione attiva è volta all'**individuazione e segnalazione** delle operazioni sospette di riciclaggio.

LA COLLABORAZIONE «ATTIVA»

Che tipo di correlazione esiste tra le due forme di collaborazione?



Gli obblighi di collaborazione «passiva» **influiscono sull'efficacia** della collaborazione «attiva»

Quando la
collaborazione
«attiva» è
efficace?

- **Logicità e ragionevolezza** nella valutazione delle anomalie;
- **Tempestività** nella trasmissione delle segnalazioni;
- **Qualità dei dati e delle informazioni** inserite nelle segnalazioni:
completezza e coerenza



GLI INDICATORI DI ANOMALIA DI BANCA D'ITALIA

Gli **INDICATORI DI ANOMALIA** sono strumenti fondamentali per migliorare l'individuazione e la segnalazione di attività sospette legate a potenziali reati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

I nuovi indicatori, aggiornati e organizzati in varie categorie, mirano a supportare i soggetti obbligati (come istituti bancari, finanziari, e professionisti) nell'adempiere agli obblighi antiriciclaggio.



GLI INDICATORI DI ANOMALIA DI BANCA D'ITALIA

I nuovi indicatori sono entrati in vigore il **1° gennaio 2024** e hanno l'obiettivo di rafforzare la capacità di identificare le operazioni sospette da parte dei soggetti destinatari.

I 34 indicatori di anomalia, articolati in sub-indici (in totale 400) che costituiscono esemplificazioni dell'indicatore di riferimento, sono suddivisi in tre sezioni:

1.Sezione A (Indicatori 1-8): nella quale sono individuati profili inerenti al comportamento o alle caratteristiche qualificanti del soggetto al quale è riferita l'operatività;

2.Sezione B (Indicatori 9-32): dedicata alle caratteristiche e alla configurazione dell'operatività, anche in relazione a specifici settori di attività;

3.Sezione C (Indicatori 33-34): relativa a operatività potenzialmente connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

UN CASO..

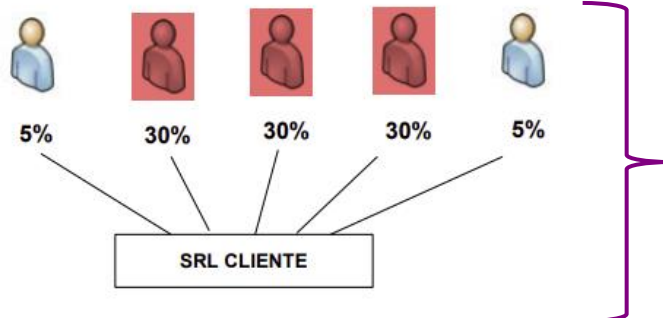
CLIENTE

LA SOCIETA' «ALFA SRL» CHIEDE AL PROFESSIONISTA **ASSISTENZA PER LA RICHIESTA DI UN FINANZIAMENTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI MEZZI D'OPERA** DEL VALORE DI **500.000€**.

SCOPO E NATURA
DELLA
PRESTAZIONE
PROFESSIONALE

VALORE
DELL'OPERAZIONE

LA SOCIETA' PRESENTA LA SEGUENTE STRUTTURA:



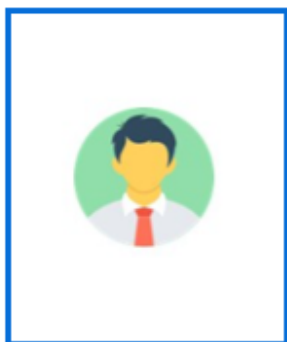
INFORMAZIONI
RILEVANTI AI FINI
DELLA TITOLARITA'
EFFETTIVA

LA SOCIETA' OPERA NEL CAMPO DELL'**EDILIZIA** E HA SEDE IN PROVINCIA DI **FIRENZE**

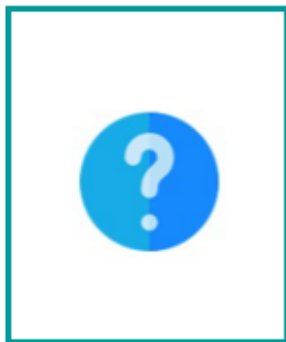
SETTORE
ATTIVITA'

AREA
GEOGRAFICA

UN CASO..



WHO?



WHAT?



WHERE?



WHEN?



WHY?



Grazie per l'attenzione e Buone Feste!

Commissione Antiriciclaggio

Dott. Pasquale Romano - Consigliere Delegato
Dott. Gian Gastone Morelli Gualtierotti - Presidente
Dott.ssa Laura Agudio - Componente
Dott.ssa Silvia Marini - Componente
Dott.ssa Rosella Terreni - Componente